

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Assunzione del servizio in economia

1. Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal Comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali.
2. Il Sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.
3. Ai fini del presente regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Manutentivo – assume la denominazione di: “SERVIZIO ACQUEDOTTO”.
4. La gestione operativa del servizio può anche avvenire con il supporto di soggetti esterni che possono svolgere congiuntamente o disgiuntamente le varie fasi del processo gestionale (dalla gestione delle tubazioni idriche e fognarie, alla definizione delle utenze, alla rilevazione delle letture, fino alla predisposizione delle minute di ruolo e delle fatture). In tale ipotesi resta confermata, comunque, la gestione in conto proprio e con gestione diretta in capo al comune.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

Art. 3

Costruzione della rete nel suolo pubblico

1. Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune: in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.
2. Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:
 - ? che venga presentato apposito progetto esecutivo;
 - ? che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del Servizio Acquedotto;
 - ? che i lavori vengano iniziati solo dopo avere ottenuto apposita autorizzazione;
 - ? che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.
3. Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del Servizio Acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.
4. Tutti gli impianti insistenti sul suolo passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Art. 4

Proprietà delle tubazioni

1. Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

2. Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 5

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

1. La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Acquedotto, il quale, di volta in volta, si servirà: in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Art. 6

Tipo di fornitura

1. Le forniture si distinguono in:
 - ? forniture per uso pubblico;
 - ? forniture per uso privato;
2. Le forniture ad uso privato a loro volta si distinguono in:
 - ? forniture domestiche;
 - ? forniture ad uso extradomestico di tipo industriale e/o produttivo;
 - ? forniture ad uso agricolo e zootecnico;
3. Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

Art. 7

Interruzione del servizio di erogazione

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.
2. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.
3. Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.
4. Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone, che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.
5. In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità delle utenze domestiche.

Art. 8

Priorità nella concessione delle utenze

1. Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in: utenze domestiche ed utenze per altri scopi.
2. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 9

Danni alle condotte e tubazioni in genere

1. Affinché non siano arrecati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione.
2. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue i lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per la dispersione di acqua riscontrate.

Art. 10

Variazioni al regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 11

Distribuzione dell'acqua

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:
 - ? per mezzo delle fontane pubbliche;
 - ? mediante concessione di utenze private.

TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 12

Definizione di impianti per uso pubblico

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:
 - ? le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
 - ? le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
 - ? gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;
 - ? gli impianti per pubblici lavatoi;
 - ? gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
 - ? le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 13

Fontane pubbliche

1. L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici.
2. E' vietato:
 - ? prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;

- ? fare qualsiasi uso di natura commerciale dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 14
Bocche speciali

1. Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:
 - ? bocche antincendio;
 - ? bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.
2. Dalle bocche di cui al precedente punto, l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Art. 15
Installazione di contatori

1. Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il Servizio Acquedotto ne potrà disporre l'installazione.

Art. 16
Servizi pubblici non gestiti dal Comune

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere dichiarate "forniture di uso pubblico" quelle relative a:
 - ? servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
 - ? servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune.
2. Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore.
3. Con la stessa deliberazione sarà disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

TITOLO TERZO
FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO PRIMO
AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

Art. 17
Forniture su strade canalizzate

1. Nelle strade e piazze provviste di tubazioni idriche di distribuzione, entro i limiti di potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso.

Art. 18

Forniture su strade non canalizzate

1. Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti di potenzialità dei propri impianti, qualora da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento per la spesa di costruzione degli impianti necessari.
2. L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del Servizio Acquedotto e, per ciascuna potenziale nuova utenza, sarà commisurato al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.
3. Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.
4. Gli interessati possono sempre avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 3.

Art. 19

Nuovi allacciamenti – Procedura

1. Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda.
2. La domanda, unica per ogni fabbricato, potrà essere sottoscritta: dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore e dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo di allaccio di cui alla allegata Tabella "A".
3. La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dall'abitato.

CAPO SECONDO IMPIANTI INTERNI

Art. 20

Installazione delle condutture esterne

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.
3. Qualora quest'ultima condizione non potesse essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
4. Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare o essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
5. Qualora non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.
6. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.
7. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 21

Collegamenti di impianti ed apparecchi

1. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommistate a sostanze estranee.
2. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".
3. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
4. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
5. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 22

Impianti di pompaggio

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzati con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.
2. E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
3. Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 23

Serbatoi

1. Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
2. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 24

Prescrizioni e collaudi

1. L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.
2. Il Servizio Acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie o di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.
3. Qualora le installazioni non risultassero idonee, il Servizio Acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Art. 25

Manutenzione delle condotte

1. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune a mezzo del Servizio Acquedotto.
2. Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterri ed i ripristini saranno a totale carico dei proprietari. S'intende che le opere idrauliche verranno eseguite esclusivamente dal Servizio Acquedotto mentre le opere di scavo, rinterro e ripristino dovranno essere eseguite a cura e spese dei proprietari.

Art. 26

Modifiche

1. Il Servizio Acquedotto può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessario per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguire entro i limiti di tempo che saranno prescritti.
2. In caso di inadempienza lo stesso Servizio Acquedotto ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 27

Guasti agli apparecchi

1. L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.
2. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio Acquedotto.

Art. 28

Vigilanza

1. Il Servizio Acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.
2. I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali.
3. In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Acquedotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
4. Resta altresì salvo il diritto da parte dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CAPO TERZO CONTATORI

Art. 29

Tipo e calibro del contatore

1. Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal Servizio Acquedotto in relazione alla natura della concessione.
2. I contatori sono di proprietà del Comune; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.
3. Quando, a richiesta, venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative faranno carico all'utente.

Art. 30

Posizione dei contatori

1. I contatori dovranno essere sempre collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il Servizio Acquedotto.
2. A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura ed a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.
3. Di norma, la installazione del contatore sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.
4. Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto.
5. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.
6. Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.
7. Nel caso di contatori posti in zone montane e/o comunque soggetti a facili gelate, l'utente deve provvedere a porre in essere ogni utile misura per garantire la correttezza delle verifiche e l'accesso per effettuare le letture.

Art. 31

Contatori in fabbricati con più utenze

1. Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.
2. Nell'ipotesi in cui più famiglie anagrafiche dimorino in un'unità immobiliare servita da un unico contatore deve essere disposta la divisione dell'impianto e l'interposizione di più contatori. Nel caso in cui tale divisione non sia possibile, il Responsabile, previa richiesta degli interessati e relazione del tecnico comunale, può consentire l'attribuzione del consumo reale sull'unico utente intestatario del contatore.

Art. 32

Custodia dei contatori

1. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

2. La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 33

Nolo contatore

1. Le quote annuali di nolo e manutenzione dei contatori saranno fissate per i vari tipi di utenza unitamente alla tariffa dei consumi.
2. Nel caso di disdetta di utenza se il proprietario intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore con saracinesca sigillata pagandone il relativo canone mensile per nolo e servizi di cui al precedente comma.

Art. 34

Calcolo forfetario dei consumi ritenuti anomali dall'utente

1. Quando l'utente ritiene eccessivamente anomali i consumi rispetto a quelli accertati nell'anno precedente, può chiedere al Comune l'applicazione del calcolo di cui al successivo art. 45, comma 9, con contemporanea sostituzione del contatore.
2. Il Comune verifica la sussistenza delle anomalie tecniche denunciate, entro una tolleranza del 4%, e provvede di conseguenza.

Art. 35

Reclami

1. Nel caso in cui, su reclamo presentato dall'utente, si evince che la consistenza dei consumi fatturati è stata originata da un mero errore materiale rilevabile d'ufficio o per mezzo di una verifica della lettura del contatore, il Responsabile è autorizzato a provvedere per la rettifica della fattura errata.

Art. 36

Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto

1. I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

CAPO QUARTO CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 37

Titolarità della concessione

2. Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.
3. Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.
4. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 38

Contratto di utenza

1. Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.
2. I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:
 - ? per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 19 e prima della installazione dei contatori;
 - ? per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.
3. restano in vigore tutti i contratti, anche se non espressamente stipulati, relativi alle forniture in essere alla data di esecutività del presente regolamento;

Art. 39

Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

1. Prima della stipula del contratto di cui al precedente art. 38 gli interessati dovranno versare, presso la Tesoreria comunale:
 - ? diritti e spese contrattuali;
 - ? diritto fisso di allaccio o di subingresso (Tabella "A");
2. Inoltre, sono a carico dell'utente i diritti di segreteria, dovuti a norma di legge, sul contratto medesimo.

Art. 40

Durata dei contratti di fornitura

1. I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.
2. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti, al contatore, i sigilli di blocco.
3. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e, dell'operazione, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Art. 41

Uso dell'acqua

1. L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.
2. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre assumere la forma scritta.

Art. 42

Morte dell'utente

1. In caso di decesso del titolare dell'utenza, i suoi eredi od aventi causa sono responsabili verso l'Amministrazione comunale di tutte le somme ad essa dovute dall'utente deceduto.
2. Gli stessi inoltre sono tenuti ad avvisare l'ufficio acquedotto dell'avvenuto decesso e di provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto o alla cessazione di quello esistente entro sei mesi dal decesso.

Art. 43

Fallimento dell'utente

1. In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga comunque a conoscenza.
2. Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito assumendone tutti gli obblighi relativi alla continuazione o risoluzione del medesimo, pagando inoltre, previamente ed integralmente, quanto dovuto dal fallito.

Art. 44

Tariffe

1. Le tariffe applicate dal Comune si distinguono in tariffa agevolata, tariffa base ed eccedenze, come da allegata Tabella "A".
2. L'intero quantitativo di acqua corrispondente alla tariffa agevolata verrà pagato al Comune anche se non consumato.

Art. 45

Accertamento dei consumi ed eccedenze

1. Le letture dei contatori saranno effettuate con cadenza annuale, normalmente entro il mese di Giugno. Per proprie esigenze, il Comune può disporre tale lettura anche in periodi diversi rispetto al periodo di cui al precedente comma.
2. Nel caso di qualsivoglia impedimento nella lettura del contatore il personale addetto alla lettura è obbligato a lasciare all'utente una cartolina di avviso.
3. L'utente dovrà indicare i consumi nella precitata cartolina, datarla, firmarla e spedirla con sollecitudine al Comune.
4. E' fatto altresì obbligo all'utente di lasciare un recapito certo dove potere consegnare la cartolina.
5. Nel caso in cui non sia stato possibile rilevare il consumo di acqua potabile per cause non imputabili al Comune e l'utente non abbia rispedito al Comune la cartolina, l'utente ne sobbarcherà tutte le conseguenze, anche tramite la fatturazione del consumo non potuto rilevare nelle successive fatturazioni, allorquando sia stato possibile rilevare la lettura del contatore.
6. Se l'impossibilità di cui al precedente comma si ripete nelle successive verifiche sarà disposta, previa comunicazione, la chiusura dell'utenza.
7. Il servizio acquedotto ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture complementari.
8. L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore ed è determinato come differenza tra la lettura precedente quella successiva.
9. Ove il contatore, per qualsiasi causa indipendente dal fatto dell'utente, avesse cessato di funzionare, il consumo verrà calcolato sulla base di quello registrato nell'anno precedente il periodo di riferimento.

Art. 46

Pagamento dei consumi

1. La fatturazione dell'acqua consumata viene effettuata annualmente, sulla base della lettura di cui al primo comma dell'articolo precedente.

2. Il corrispettivo della somministrazione idrica viene pagato dagli utenti in unica soluzione entro la scadenza della terza rata o in n° 3 rate. Tale corrispettivo afferisce i consumi dell'anno precedente a quello della fatturazione o a periodi ancora precedenti.
3. Trascorso il termine utile per la riscossione sarà notificata a mezzo messo comunale o raccomandata A.R avviso di mancato pagamento con l'avvertenza che non pagando le pendenze entro 30 giorni successivi alla notifica si procederà alla chiusura dell'erogazione dell'acqua senza ulteriori avvisi ed alla riscossione coattiva. L'utente che chiederà il rinnovo del contratto, dopo avere pagato i canoni insoluti, sarà comunque assoggettato al pagamento di tutte le spese contrattuali, compreso il diritto di allaccio del nuovo contratto in base alle vigenti tariffe o diritti.
4. Le attività di riscossione, liquidazione e accertamento, possono essere svolte tramite il supporto di terzi, rimanendo in capo al Comune la titolarità degli atti stessi.

Art. 47

Riscossione coattiva

1. L'Ufficio tributi provvederà a predisporre l'elenco di tutti i contribuenti insolventi da cui risulta il mancato pagamento totale, parziale o tardivo delle somme dovute.
2. L'elenco di cui al comma precedente costituisce lista di carico per la riscossione coattiva.
3. La riscossione coattiva avviene ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 446/1997 a mezzo di ingiunzione fiscale prevista dal R.D. n. 639/1910 e con le modalità previste dal Titolo II D.P.R. n. 602/1973 a cura di uno dei soggetti di cui all'art. 53 D.Lgs. 27/12/1997, n. 446.
4. L'ingiunzione fiscale sarà sottoscritta dal soggetto di cui al comma precedente.
5. Gli atti di riscossione coattiva devono essere effettuati entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme di legge vigenti.

Art. 48

Sanzioni ed interessi per ritardato pagamento

1. Per l'applicazione delle sanzioni e degli interessi per ritardato pagamento si fa riferimento all'art. 59 del Regolamento Generale delle Entrate approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____.

Art. 49

Richiesta di pagamento rateizzato

1. Il pagamento rateizzato delle fatture dell'acqua può essere concesso dietro formale richiesta dell'utente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
 - ? quantità di acqua fatturata di almeno tre volte superiore alla media a causa di guasti o perdite alla rete idrica privata non rilevabile dall'utente;
 - ? che l'utente si trovi in condizioni economiche precarie.
2. La rateizzazione potrà essere concessa per un massimo di sei rate mensili. Nel caso di mancato pagamento di una delle rate l'utente perderà il diritto alla rateazione.

Art. 50

Risoluzione di diritto delle concessioni

1. La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 51

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

1. L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.
2. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
3. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 52

Portata garantita

1. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.
2. Il servizio ha facoltà di inserire nelle derivazioni un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 53

Perdite, danni, responsabilità

1. Ogni utente risponde alla buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.
2. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 54

Ripristino delle utenze

1. In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Servizio.
2. Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art. 39, essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.

TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Art. 55

Concessioni speciali temporanee

1. In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni temporanee, alle seguenti condizioni:
 - ? dovranno risultare da apposito contratto;
 - ? non potranno mai essere fatte a forfait;
 - ? dovranno sempre essere rispettate tutte le norme del presente regolamento.

Art. 56

Tariffe per le concessioni speciali temporanee

1. Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza.
2. Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

Art. 57

Concessioni speciali per cantieri edili

1. Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.
2. Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della “Concessione edilizia” o della “Autorizzazione”

Art. 58

Obblighi dell'utente – Controlli

1. E' fatto obbligo, ai titolari delle concessioni speciali temporanee, di segnalare, all'Ufficio comunale, l'eventuale supero dei consumi prescritti risultanti nel contratto al fine di integrare il deposito costituito.
2. Il Servizio Acquedotto potrà, in qualsiasi momento, disporre gli eventuali controlli.

Art. 59

Cessazione delle utenze speciali temporanee

1. Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60

Penalità

1. Salvo i casi di falsità o di frode, per le quali si procederà a norma del codice penale, per le infrazioni al presente regolamento il trasgressore, previa sospensione della fornitura, sarà

soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 100,00 a giudizio insindacabile del Responsabile del servizio, secondo la gravità dei fatti.

2. La quantità dell'acqua derubata sarà inoltre stimata inappellabilmente dal Responsabile del servizio e dovrà essere pagata al prezzo corrispondente.

Art. 61

Regolarizzazione situazioni anomale pregresse

1. Ai fini della regolarizzazione dei contratti relativi a forniture pregresse, gli stessi si intenderanno accettati e sottoscritti se non contestati, decorsi 90 giorni dall'esecutività del presente regolamento e conseguentemente al pagamento delle spettanze per le singole forniture.
2. A decorrere dal 1° giugno 2004 il Comune interromperà le utenze per le quali non esiste un contratto di fornitura. Dalla stessa data sarà considerato abusivo ogni prelevamento che non sia debitamente autorizzato.

Art. 62

Validità della fatturazione

1. Qualsiasi reclamo dovrà essere presentato a pena di irricevibilità entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Lo stesso non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito nella fattura.

Art. 63

Imposte e tasse

1. Qualunque tributo che venisse imposto sulla fornitura di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico degli utenti.

Art. 64

Comunicazioni dell'utente

1. Tutte le comunicazioni dell'utente dovranno essere fatte per iscritto all'Amministrazione comunale.

Art. 65

Applicazione del diritto comune

1. Il presente regolamento è obbligatorio ed inderogabile per tutti gli utenti. Per quanto non previsto in esso si applicano le norme del codice civile.

Art. 66

Controversie

1. Per qualsiasi controversia si riconosce competente l'autorità giudiziaria di Crotone, e gli utenti, agli effetti del presente regolamento, devono ivi eleggere il proprio domicilio legale.

Art. 67

Funzionario responsabile

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla gestione economico

amministrativa del servizio acquedotto; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 68

Validità delle tariffe

1. Entro i termini previsti dalla legge, la Giunta comunale delibera le tariffe secondo l'allegata Tabella "A".
2. In caso di mancata deliberazione entro il termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe vigenti.
3. Le variazioni che si renderanno necessarie successivamente, saranno approvate con deliberazione della Giunta Comunale, senza che ciò comporti modifiche del presente regolamento

Art. 69

Entrata in vigore

1. Il Presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'esercizio finanziario 2004.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate sull'acquedotto comunale e sul servizio fognatura e depurazione.

TABELLA A
TARIFFE SERVIZIO IDRICO

A) DIRITTI FISSI:

1. Diritto di nuovo allacciamento Euro 30,00;
2. Nolo contatore Euro 15,00, salvo diverse misure diverse da ½ pollice;
3. Diritto di voltura Euro 3,00, a carico del subentrante;
4. Diritti di segreteria di legge.

B) CONSUMI USI DOMESTICI

I consumi per ogni tariffa sono quelli risultanti dalla differenza fra l'ultima lettura e quella immediatamente precedente, rapportata ai giorni ricompresi nel periodo interessato.

| | | |
|-----------------|-----------------------|--|
| Prima tariffa | tariffa agevolata | Consumi fino a mc. 54 annui |
| Seconda tariffa | tariffa di base | Consumi compresi fra mc 55 e mc 250 annui |
| Terza tariffa | eccedenza – 1° fascia | Consumi compresi fra mc 251 e mc 400 annui |
| Quarta tariffa | eccedenza – 2° fascia | Consumi compresi fra mc 401 e mc 600 annui |
| Quinta tariffa | eccedenza – 3° fascia | Consumi annui oltre mc 600 |

C) USI EXTRADOMESTRICI, INDUSTRIALI E PRODUTTIVI - TUTTI

I consumi per ogni tariffa sono quelli risultanti dalla differenza fra l'ultima lettura e quella immediatamente precedente, rapportata ai giorni ricompresi nel periodo interessato.

| | | |
|-----------------|-------------------|---|
| Prima tariffa | Tariffa agevolata | Consumi fino a mc. 50 annui |
| Seconda tariffa | Tariffa di base | Consumi compresi fra mc 51 e mc 1.000 annui |
| Terza tariffa | Eccedenza | Consumi annui oltre mc 1.000 |

D) USO AGRICOLO O DI ALLEVATORI DI ANIMALI :

Senza limiti di consumo. La tariffa è pari al 50% della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili. Tariffa base ad come uso domestico diminuita del 50 %